

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2255 Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'[articolo 1267](#) per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.